SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 3585

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MUNDI, VERALDI, MARINI, ERROI, MULAS, BONATESTA, CADDEO, NAPOLI Roberto, IULIANO e FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1998

Riconoscimento del valore legale alle lauree *ad honorem* conferite a cittadini americani e italiani dalle università degli Stati Uniti d'America

Onorevoli Senatori. – Il Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, ratificato ai sensi della legge 18 giugno 1949, n. 385, prevede il rafforzamento dei rapporti pacifici e dei vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi attraverso la promozione di relazioni più strette tra i rispettivi territori che si traducano in disposizioni corrispondenti alle aspirazioni spirituali, culturali, economiche e commerciali dei due popoli.

Tanto per fare un esempio significativo, nel campo dell'alta formazione, per rafforzare i rapporti culturali e di amicizia con l'Italia, le università degli Stati Uniti d'America conferiscono lauree *ad honorem* ad importanti personaggi italiani che, per opere compiute nel campo delle arti, delle scienze, delle professioni e dei mestieri o per significative pubblicazioni, siano venuti in meritata fama di singolare perizia.

Il Trattato di amicizia di cui alla già citata legge n. 385 del 1949, dispone che i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente hanno facoltà di esercitare i propri diritti e privilegi nei territori dell'altra Alta Parte Contraente – senza alcuna interferenza e in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti – a condizioni non meno favorevoli di

quelle accordate a cittadini di detta Alta Parte Contraente.

In altri termini, tutto il motivo ispiratore del Trattato di amicizia tra i due Paesi è pervaso dal concetto di reciprocità. Concetto questo che trova puntuale applicazione negli Stati Uniti d'America, nel momento in cui per esempio, le lauree ad honorem conferite dagli atenei italiani a cittadini dei due popoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, rivestono pieno valore legale in quel territorio. Non altrettanto purtroppo avviene in territorio italiano circa il riconoscimento del valore legale delle lauree ad honorem conferite dalle università degli Stati Uniti d'America a cittadini americani e italiani.

Dunque una palese sperequazione, che non consente di affermare che il concetto di «reciprocità» trovi uguale e puntuale applicazione in entrambi gli Stati.

Il presente disegno di legge, costituito di un solo articolo, si prefigge l'obiettivo di eliminare un *vulnus* legislativo e di porre rimedio a una lacuna vistosa ai danni di uno Stato amico, al quale ci legano sempre maggiori vincoli di amicizia e collaborazione, affermando che le lauree *ad honorem* rilasciate dagli Stati Uniti d'America hanno valore uguale anche in Italia.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In applicazione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, ratificato ai sensi della legge 18 giugno 1949, n. 385, le lauree *ad honorem* conferite dalle università degli Stati Uniti d'America a cittadini americani e italiani hanno valore legale in Italia, conformemente alle lauree *ad honorem* conferite dalle università italiane, ai sensi dell'articolo 169 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alle quali gli Stati Uniti d'America attribuiscono tutti i diritti delle lauree ordinarie.